SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 21 aprile 2015 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 aprile 2015, n. **44**.

Modifica all'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dai seguenti:

«12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età superiore a sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.

12-*bis*. È fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi di cui al comma 12, sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

12-*ter*. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario.

12-*quater*. I finanziamenti di cui al comma 12 del presente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e agli stessi si applica l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'ipoteca di primo grado a garanzia del finanziamento di cui al comma 12 non può essere iscritta contemporaneamente su più immobili di proprietà del finanziato. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.

12-*quinquies*. Il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori, con proprio decreto, adotta un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile, tale da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento, e con il quale garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta.

12-*sexies*. I finanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti a tale data».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1752):

Presentato dall'On. Marco Causi.

Assegnato alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede referente, il 4 marzo 2014 con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VIII (Ambiente), XIV (Pol. Unione europea).

Esaminato dalla VI Commissione permanente (Finanze), in sede referente, l'11, 18, 26 giugno 2014 e 1, 3 luglio 2014.

Esaminato in Aula il 7 e 9 luglio 2014 e approvato il 10 luglio 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1564):

Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede referente, il 30 luglio 2014 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede referente, il 25 settembre 2014, 6, 11, 25 novembre 2014, 8, 13, 14 gennaio 2015.

Nuovamente assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 6 marzo 2015 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede deliberante il 18 marzo 2015 ed approvato il 19 marzo 2015.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dalla presente legge, è il seguente :

«Art. 11-*quaterdecies. (Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione).* — 1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.

2.

3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall' articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

4. Al comma 2 dell' articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003« sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005« sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

6. Al comma 1 dell' articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera: « e-*ter*) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati». A tal fine è autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006.

7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al comma 96 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Il comma 12 dell' articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni».

9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La disposizione del presente comma non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000. È concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all' articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno 2006 esso è pari a 400.000 euro. Per le finalità di cui all' articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro. In favore della Lega italiana tumori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

11. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera, è autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. È autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata «Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.

12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età superiore a sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.

12-*bis*. È fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi di cui al comma 12, sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

12-*ter*. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario.

12-*quater*. I finanziamenti di cui al comma 12 del presente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e agli stessi si applica l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. L'ipoteca di primo grado a garanzia del finanziamento di cui al comma 12 non può essere iscritta contemporaneamente su più immobili di proprietà del finanziato. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.

12-*quinquies*. Il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori, con proprio decreto, adotta un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile, tale da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento, e con il quale garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta.

12-*sexies*. I finanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti a tale data.

13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera *a)* con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i princípi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere *a)* e *b)*.

14. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all' articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

15. Al comma 4 dell' articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera p-*terdecies*), è aggiunta la seguente:

« p-*quaterdecies*) area del territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2005».

16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

17. È autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.

18. Con decreto del Ministro delle attività produttive è determinata annualmente la quota di risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto, agli interventi previsti dal comma 270 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

19. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8 -*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161».

20. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall' articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonché per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva, è autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006.

21. All' articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica.».

15G00057

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2015, n. **45**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di abrogazione di disposizioni concernenti la Commissione di coordinamento ed il Presidente della Commissione di coordinamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

Visto l'articolo 48-*bis* dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

Vista la proposta della commissione paritetica, approvata nella riunione del 25 settembre 2014;

Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, espresso nella seduta del 18 novembre 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Abrogazione di disposizioni concernenti la Commissione di coordinamento nella regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

1. In attesa dell'adeguamento degli articoli 31, 45 e 46 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ai principi della Costituzione e al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Consiglio della Valle non procedono alla nomina dei loro rappresentati in seno alla Commissione di coordinamento.

2. L'articolo 66 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), è abrogato.

3. Sono, inoltre, abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, commi 3 e 4, 11 e 13 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), e l'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di atti amministrativi della regione soggetti a controllo).

4. Restano ferme le rispettive competenze del Ministero dell'interno e del Presidente della regione nell'esercizio delle sue funzioni prefettizie in materia di contrasto alle infiltrazioni malavitose negli organi elettivi degli enti locali e le ipotesi di sospensione, incandidabilità e decadenza dalle cariche elettive disciplinati dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1948; il testo dell'art. 48-*bis* della legge medesima, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1993), è il seguente:

«Art. 48-*bis*. – Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».

Note all'art. 1:

Si riporta il testo degli articoli 31, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta di cui alla citata legge costituzionale n. 4 del 1948:

«Art. 31. — Ogni legge approvata dal Consiglio della Valle è comunicata al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento preveduta dall'art. 45, che, salvo il caso di opposizione, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo che in essa sia stabilito un termine diverso.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio della Valle a maggioranza assoluta dei suoi componenti e il rappresentante del Ministero dell'interno lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il rappresentante del Ministero dell'interno, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio della Valle ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali, o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio della Valle nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.».

«Art. 45. — Nel capoluogo della Regione è istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un rappresentante della Regione, designato dal Consiglio della Valle fra persone estranee al Consiglio.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.».

«Art. 46. — La Commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo precedente, esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, può promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della Regione.».

Il testo dell'articolo 66 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 1978, n. 141.

Il testo degli articoli 7, 8, 9, 10, commi 3 e 4, 11 e 13 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1994, n. 125.

Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di atti amministrativi della regione soggetti a controllo), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1994, n. 125.

Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3.

15G00058

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° aprile 2015.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto Ortopedico Rizzoli» in Bologna, per la disciplina di «ortopedia e traumatologia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189;

Visto l'art. 13, comma 3, del richiamato decreto legislativo che stabilisce i requisiti necessari ai fini del del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i. che stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma, come individuata con decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto dell'11 aprile 2011 del Ministro della salute adottato d'intesa con il Presidente della regione Emilia-Romagna con il quale è stato confermato il carattere scientifico dell'«Istituto Ortopedico Rizzoli» di Bologna per la disciplina di «ortopedia e traumatologia»;

Vista la nota del 9 aprile 2014, con la quale l'«Istituto Ortopedico Rizzoli» ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina di «ortopedia e traumatologia», relativamente alle sedi di Bologna, in via di Barbiano n. 1/10 (sede legale) e in via Pupilli n. 1, e di Bentivoglio (BO), in via Marconi n. 25 per la struttura complessa di ortopedia dell'Ospedale di Bentivoglio;

Vista la delibera di Giunta n. 462 del 7 aprile 2014, con la quale la regione Emilia-Romagna ha riconosciuto la coerenza dell'istanza di conferma del riconoscimento del carattere scientifico con la propria programmazione sanitaria in relazione alla disciplina predetta;

Vista la nota prot. n. 78335 del 7 ottobre 2014, con la quale l'Ispettorato generale per la spesa sociale del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito al procedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS in questione;

Vista la relazione sulla site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 12 novembre 2014 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del direttore generale p.t. della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del 4 settembre 2014;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche;

Vista la nota dell'11 marzo 2015 con la quale il Presidente della regione Emilia-Romagna ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento dell'Istituto di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, per la disciplina di «ortopedia e traumatologia» dell'«Istituto Ortopedico Rizzoli», ente con personalità giuridica di diritto pubblico, con sedi in Bologna alla via di Barbiano n. 1/10 (sede legale), alla via Pupilli n. 1 e in Bentivoglio (BO) alla via Marconi n. 25 per la struttura complessa di ortopedia dell'Ospedale di Bentivoglio.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e s.m.i., all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 1° aprile 2015

Il Ministro: LORENZIN

15A02921

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2014.

Modifica del decreto 17 febbraio 2009 in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo. Adeguamento del Regime di aiuti N379/2008 «Contratti di filiera e di distretto».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), che istituisce i contratti di filiera e di distretto, come modificato dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2007, recante le condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti di ricerca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 2850 del 21 aprile 2008, recante le condizione di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 27 giugno 2008;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2436 del 17 febbraio 2009, di modifica del decreto ministeriale n. 2850 del 21 aprile 2008, con il quale è stato sostituito l'Allegato A al fine di renderlo conforme al regime di aiuti N 379/2008.

Visto il regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo agricolo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 1° luglio 2014 (C204 1.07.14);

Visto in particolare la parte III, capitolo 5, punto 735, lettera *a)* dei citati orientamenti relativo alla scadenza dei regimi di aiuti esistenti, per i quali la valutazione di compatibilità ai sensi degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 è stata effettuata dalla Commissione in conformità con i Regolamento (CE) n. 1857/2006, che devono conformarsi ai citati Orientamenti 2014-2020 a decorrere dal 1° gennaio 2015;

Vista la lettera C(2013) 9321 final del 18 dicembre 2013 con la quale la Commissione europea ha comunicato la propria decisione circa la compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 del TFUE della proroga al 30 giugno 2014 del regime dei contratti di filiera e di distretto SA.26307 (N379/2008);

Vista la lettera C(2014) 4213 final del 26 giugno 2014 con la quale la Commissione europea ha comunicato la propria decisione circa la compatibilità con il TFUE del regime di aiuti SA.38790 (2014/N) – Italia relativo ai contratti di filiera e di distretto;

Considerato che il regime di aiuti relativo ai contratti di filiera SA.38790 (2014/N) deve essere modificato per la parte che riguarda gli aiuti a favore degli investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, in ottemperanza al sopra citato punto 735 degli Orientamenti 2014-2020;

Ritenuto opportuno modificare la tabella 1A dell'Allegato A del decreto ministeriale n. 2436 del 17 febbraio 2009, relativa agli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (produzione primaria dei prodotti agricoli) per renderla conforme agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto definisce le spese ammissibili e i limiti agli investimenti per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto, nel settore della produzione agricola primaria, in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2007.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti di filiera, ivi compresa la filiera agroenergetica e di distretto, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, individuati dalle regioni.

Art. 2.

1. Le spese ammissibili e i limiti agli investimenti per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto nel settore della produzione agricola primaria sono riportati nell'Allegato A, al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. La tabella 1A dell'Allegato A del decreto ministeriale n. 2436 del 17 febbraio 2009, citato nelle premesse è modificata con l'Allegato A del presente decreto.

3. Per tutti gli interventi non compresi nell'Allegato A del presente decreto, restano invariate le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 2436 del 17 febbraio 2009.

Art. 3.

1. Ai sensi del presente decreto non sono concessi aiuti:

a) alle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

b) alle imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 23 dicembre 2014

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 543

ALLEGATO *A*

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (produzione primaria di prodotti agricoli)

L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
(a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
(b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione;
(c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
(d) conseguire obiettivi agro-climatico-ambientali, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzare in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altri sistemi di grande pregio naturale, purché si tratti di investimenti non produttivi;
(e) ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonché prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori;
(f) garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell'Unione relative alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tali aiuti possono essere erogati per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento;
- qualora il diritto dell'Unione imponga nuovi requisiti relativi alle imprese attive nella produzione agri cola primaria, possono essere concessi aiuti per investimenti finalizzati a conformarsi a tali prescrizioni per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui esse divengono obbligatorie per l'impresa interessata.

Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di produzione, diritto all'aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) acquisto di animali[1]; d) investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'Unione in vigore; e) capitale circolante; f) costi diversi da quelli elencati nella presente tabella, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.
In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

[1] L'acquisto di animali è ammesso per finalità connesse all'obiettivo di cui alla lettera e); L'acquisto di animali da riproduzione può essere concesso, fino all'intensità massima del 30% dell'importo dei costi ammissibili, purché soddisfi le seguenti condizioni:

- gli aiuti possono essere concessi soltanto per l'acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico di bovini, ovini e caprini;
- sono ammissibili solo gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata, maschi e femmine, registrati nei libri genealogici; nel caso della sostituzione di animali da riproduzione esistenti, gli aiuti possono essere concessi solo per la sostituzione di animali che non erano registrati in un libro genealogico;
- sono ammissibili agli aiuti solo gli agricoltori in attività;
- dovrebbero essere acquistati solo gli animali che garantiscono un potenziale di riproduzione ottimale per un determinato periodo di tempo; pertanto, sono ammissibili soltanto femmine acquistate prima che abbiano partorito per la prima volta;
- i capi acquistati devono essere tenuti nella mandria per un periodo di almeno quattro anni.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL[1])	
	Regioni meno sviluppate	Altre Regioni
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili[2].	50%	40%
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato[3].	50%	40%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici,e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	50%
4. Costi generali, di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità[4].	50%	40%
5. Spese per investimenti non produttivi finalizzati al perseguimento degli obiettivi sopra indicati.	50%	40%
6. Investimenti e azioni specifiche di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di danni provocati da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizoozie o organismi nocivi vegetali o da animali protetti[5].	80%	80%

[1] Le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali purché l'aliquota cumulativa massima non superi il 90% per:
- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita, e progetti integrati che compren dono più misure previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese quelle relative alla fusione di organizzazioni di produttori;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;- investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell'Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione;
- investimenti destinati a migliorare la sostenibilità dell'azienda agricola, collegati a impegni agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica.

[2] I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento.

[3] Con riguardo all'irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, si considerano costi ammissibili solo gli investimenti che soddisfino i requisiti indicati ai punti 149, 150 e 151 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

[4] Gli studi di fattibilità sono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2).

[5] L'intensità dell'aiuto è elevabile fino al 100% se l'investimento è effettuato da più beneficiari collettivamente.

15A02962

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 marzo 2015.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di 146 società cooperative aventi sede nelle regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Marche. (Rif. Avviso n. 4/SC/2014). (Decreto n. 3/SC/2015).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 8 ottobre 2014 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 – serie generale – è stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore di n. 146 società cooperative aventi sede nelle regioni: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Marche, ai sensi delle norme sopra indicate;

Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalle sopra citate disposizioni;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 15 maggio 2003 a tenore del quale «nei casi in cui la cooperativa evidenzi un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifichi il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni» l'Amministrazione può adottare i provvedimenti di scioglimento di società cooperative senza che debba acquisirsi il parere della Commissione centrale per le cooperative per ogni singolo provvedimento;

Visto altresì il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, non si procede alla nomina del commissario liquidatore «laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purché composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00»;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2 comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di un provvedimento rivolto ad una pluralità di società cooperative per lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle stesse viene ritenuto congruo in quanto, ex art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, «qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima», dato che i destinatari della comunicazione sono risultati irreperibili già in sede di revisione/ispezione;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore le 146 società cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 marzo 2015

Il direttore generale: MOLETI

ALLEGATO

ELENCO N.4/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	*DENOMINAZIONE SOCIALE*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*PROV.*	*REGIONE*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
1	4+4 MULTISERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	02757811209	BO - 464796	MALALBERGO	BO	EMILIA ROMAGNA	2007	25/05/2007	NO
2	ASIA SOCIETA' COOPERATIVA	02819131208	BO - 469883	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	07/02/2008	NO
3	ATLAS SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN "ATLAS COOP"	02677341204	BO - 458409	VALSAMOGGIA	BO	EMILIA ROMAGNA	2008	07/08/2006	NO
4	C.L.M. - SOCIETA' COOPERATIVA	02256161205	BO - 425187	ARGELATO	BO	EMILIA ROMAGNA	2007	08/03/2002	NO
5	COOPERATIVA ALBA	02872061201	BO - 474063	ARGELATO	BO	EMILIA ROMAGNA	2009	03/09/2008	NO
6	COOPERATIVA USMANI MULTISERVICE	02832191205	BO - 470913	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	13/03/2008	NO
7	ENNASR SOCIETA' COOPERATIVA	02815221201	BO - 469675	VALSAMOGGIA	BO	EMILIA ROMAGNA	2008	29/01/2008	NO
8	FORMULA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	02895851208	BO - 476072	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	11/12/2008	NO
9	GHAZI SOCIETA' COOPERATIVA	02882841204	BO - 474885	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2009	17/10/2008	NO
10	GLOBAL GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA	02227691207	BO - 422491	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2007	20/12/2001	NO
11	IL VENTO SOCIETA' COOPERATIVA	03691550234	BO - 482128	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2007	15/05/2007	NO
12	JASMINA SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN "JASMINA COOP"	02675681205	BO - 458333	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2009	27/07/2006	NO
13	LEGATORIA SPONTONE SOCIETA' COOPERATIVA	02700001205	BO - 460497	CASTEL MAGGIORE	BO	EMILIA ROMAGNA	2007	05/12/2006	NO
14	LIRIDON SOCIETA' COOPERATIVA	02668821206	BO - 457695	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2009	29/06/2006	NO
15	MILA SOCIETA' COOPERATIVA	02884961208	BO - 475088	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	27/10/2008	NO
16	MULTIOPERA SOCIETA' COOPERATIVA O ANCHE PIU' SEMPLICEMENTE MULTIOPERA COOP	02647891205	BO - 456209	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2007	31/03/2006	NO
17	NITRACOOP SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	02877441200	BO - 474524	ARGELATO	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	25/09/2008	NO
18	O.C.P.SOCIETA' COOPERATIVA	02786451209	BO - 467365	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	EMILIA ROMAGNA	2007	24/10/2007	NO
19	PLUS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02828761201	BO - 470873	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2008	05/03/2008	NO
20	ROSA BLU SOCIETA' COOPERATIVA O ANCHE PIU' SEMPLICEMENTE "ROSA BLU COOP"	02823891201	BO - 470307	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	14/02/2008	NO
21	SOCIETA' COOPERATIVA TERMINAL	02477231209	BO - 442610	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2007	21/07/2004	NO
22	WEDZEM SOCIETA' COOPERATIVA	02867881209	BO - 473575	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2009	25/07/2008	NO
23	WORKMEN S.C.A.R.L.	02387931203	BO - 435842	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2009	24/09/2003	NO
24	DIVINE SERVICE SOC. COOP.	01769400381	FE - 196251	FERRARA	FE	EMILIA ROMAGNA	NO	27/10/2008	NO
25	EKOCASA SOCIETA' COOPERATIVA	01799950389	FE - 198791	FERRARA	FE	EMILIA ROMAGNA	2009	04/11/2009	NO
26	EMMY SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01730230388	FE - 192781	MIRABELLO	FE	EMILIA ROMAGNA	2009	12/07/2007	NO
27	FLASH - SOCIETA' COOPERATIVA	01560370387	FE - 177999	FERRARA	FE	EMILIA ROMAGNA	2008	05/04/2002	CONF
28	GRUPPO FINANZIAITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA	03594760401	FO - 307398	FORLI'	FO	EMILIA ROMAGNA	2009	25/05/2006	CONF
29	ARCOBALENO ONLUS - COOPERATIVA SOCIALE	02517830366	MO - 308842	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	2007	05/06/1998	UNCI
30	COOPERATIVA COSTRUZIONI AGADIR SOCIETA' COOPERATIVA	03094850363	MO - 357703	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	2009	08/11/2006	NO
31	MANAL SOCIETA' COOPERATIVA	03139230365	MO - 361856	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	EMILIA ROMAGNA	2009	14/05/2007	NO
32	ORIONE SOCIETA' COOPERATIVA	03135050361	MO - 361485	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	2009	04/05/2007	NO
33	PANORAMA SOCIETA' COOPERATIVA	03122380367	MO - 360507	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	2007	07/03/2007	NO
34	PROWORK SOCIETA' COOPERATIVA	02160110207	MO - 383761	CARPI	MO	EMILIA ROMAGNA	2009	13/07/2006	NO
35	SAW SOCIETA' COOPERATIVA	02720770367	MO - 325342	VIGNOLA	MO	EMILIA ROMAGNA	2007	20/04/2001	NO
36	STIL - CAR SOCIETA' COOPERATIVA	02229810359	MO - 356168	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	2007	25/07/2006	UNCI
37	*ITALIKA SOCIETA' COOPERATIVA	01562970333	PC- 173164	PIACENZA	PC	EMILIA ROMAGNA	2011	17/12/2009	NO
38	COOPERATIVA MAGAZZINIERI SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE CO.MAG. SOC. COOP.	01522620333	PC - 169727	CARPANETO PIACENTINO	PC	EMILIA ROMAGNA	2008	30/04/2008	NO
39	LA 3 M EDIL SOC. COOP.	01530790334	PC - 170514	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	EMILIA ROMAGNA	2008	09/09/2008	NO
40	MAC EDIL SOCIETA' COOPERATIVA	01530150331	PC - 170382	PIACENZA	PC	EMILIA ROMAGNA	2008	26/08/2008	NO
41	M AND S LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	01999330358	RE - 242072	REGGIO EMILIA	RE	EMILIA ROMAGNA	2008	03/04/2002	NO

ELENCO N.4/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	DENOMINAZIONE SOCIALE	Codice fiscale	REA	SEDE	PROV.	REGIONE	Bilancio	Costituzione	Ass.
42	A.T.E. ASSISTENZA TERZA ETA' - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	01239930991	GE - 394607	GENOVA	GE	LIGURIA	2008	27/07/2001	NO
43	ALL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	01816870990	GE - 437870	GENOVA	GE	LIGURIA	2009	05/06/2008	NO
44	ALL SERVICE AND WORKS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01793690999	GE - 436237	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	06/03/2008	NO
45	BA.BE.CA. SOCIETA' COOPERATIVA	01697770996	GE - 428897	LAVAGNA	GE	LIGURIA	NO	19/01/2007	NO
46	BANDIERA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01857150997	GE - 441262	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	14/01/2009	NO
47	BUILDING SERVICE S.C.A.R.L. (A MUTUALITA' PREVALENTE)	01806770994	GE - 437139	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	28/04/2008	NO
48	C.A.S.A. LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01795260999	GE - 436455	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	12/03/2008	NO
49	C.D.M. SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	01849110992	GE - 440518	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	16/12/2008	NO
50	C.M.L. COSTRUZIONI SOC. COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	01766750994	GE - 434484	GENOVA	GE	LIGURIA	2008	20/12/2007	NO
51	C.O.C. SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA	01724790991	GE - 431040	GENOVA	GE	LIGURIA	2007	18/04/2007	CONF
52	C.P.S. PONTEGGI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	01739700993	GE - 432083	GENOVA	GE	LIGURIA	2008	29/06/2007	NO
53	C.S.L. ALFA - SOCIETA' COOPERATIVA	01866160995	GE - 441626	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	23/01/2009	NO
54	CO.DO.GE. COOPERATIVA DOGANALI DI GENOVA - SOCIETA' MUTUA COOPERA TIVA DI CONSUMO	00333480101	GE - 196204	GENOVA	GE	LIGURIA	2007	26/03/1968	NO
55	COOP CO.GE COSTRUZIONI GENOVESI SOCIETA' COOPERATIVA	01772400998	GE - 435218	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	10/01/2008	NO
56	COOPCINQUE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA COOPCINQUE S.C.A.R.L."	01714200993	GE - 430138	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	06/03/2007	NO
57	COOPERATIVA SERVIZI PULIZIE CO.SE.PU.	01817160995	GE - 437843	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	16/05/2008	NO
58	COOPERATIVA SOCIALE GONG O.N.L.U.S.	01518790991	GE - 415707	GENOVA	GE	LIGURIA	2009	07/12/2004	NO
59	EDIL COSTRUZIONI APRUZZI E CRIVARO - SOCIETA' COOPERATIVA	01701310995	GE - 429039	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	26/01/2007	NO
60	EDILTECNICAPONTEGGI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01858200999	GE - 440983	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	07/01/2009	NO
61	ERTEL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	03779700107	GE - 379499	GENOVA	GE	LIGURIA	2008	03/02/1999	NO
62	EXPRESS SERVICE GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA	01517320998	GE - 415408	GENOVA	GE	LIGURIA	2007	01/12/2004	NO
63	GEPCOOP S.C.A.R.L.	01849900996	GE - 440648	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	23/12/2008	NO
64	GRASSO GROUP A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	01884920990	GE - 442931	GENOVA	GE	LIGURIA	2009	23/04/2009	NO
65	GRASSO SERVICE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	01628900993	GE - 424099	CERANESI	GE	LIGURIA	2009	01/03/2006	NO
66	IL SOSTEGNO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01685330993	GE - 428097	GENOVA	GE	LIGURIA	2007	18/12/2006	NO
67	ITAL PONTEGGI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	01778590990	GE - 435332	GENOVA	GE	LIGURIA	2008	23/01/2008	NO
68	LOVE HAIR - SOC. COOP. A R.L.	01778430999	GE - 435221	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	21/01/2008	NO
69	MONDIAL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	01750860999	GE - 433105	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	13/09/2007	NO
70	NET SERVICE SOC. COOP. SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	01814790992	GE - 437895	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	28/05/2008	NO
71	OUTLINE SOCIETA' COOPERATIVA	03814500108	GE - 382105	GENOVA	GE	LIGURIA	2008	08/07/1999	NO
72	PLURI SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	01706170998	GE - 429624	GENOVA	GE	LIGURIA	2007	07/02/2007	NO
73	PONTEGGI ED EDILIZIA ABEL - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01922090996	GE - 445677	CAMPOMORONE	GE	LIGURIA	NO	10/11/2009	NO
74	QUEI BRAVI RAGAZZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA	01714900998	GE - 430299	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	08/03/2007	NO
75	S.I.T.E. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	01847980990	GE - 440438	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	05/12/2008	NO
76	S.O.S. PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE	01854940994	GE - 440734	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	05/01/2009	AGCI
77	S.T.L. SOCIETA' COOPERATIVA	01760740991	GE - 434161	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	08/11/2007	NO
78	SENZA FRONTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01717840993	GE - 430399	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	08/03/2007	NO
79	SER PORT S.C. A R.L.	01539050995	GE - 416869	GENOVA	GE	LIGURIA	2007	02/02/2005	NO
80	SERVIZI ACQUARIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	01707360994	GE - 429743	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	12/02/2007	NO
81	SOCIETA' COOPERATIVA COOP.CASA	01633450992	GE - 424135	GENOVA	GE	LIGURIA	2007	15/03/2006	NO
82	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ELGICARE ONLUS	01699070999	GE - 429091	GENOVA	GE	LIGURIA	2009	17/01/2007	LEGA

ELENCO N.4/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	DENOMINAZIONE SOCIALE	Codice fiscale	REA	SEDE	PROV.	REGIONE	Bilancio	Costituzione	Ass.
83	ZENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01735930990	GE - 431843	GENOVA	GE	LIGURIA	2008	29/05/2007	NO
84	FOOD COMPANY SOCIETA' COOPERATIVA	01392440085	IM - 122324	SANTO STEFANO AL MARE	IM	LIGURIA	2007	20/04/2005	CONF
85	M.G. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	01503880088	IM - 131686	VENTIMIGLIA	IM	LIGURIA	NO	23/12/2009	NO
86	MA.GI.CA. GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01488420082	IM - 130478	VENTIMIGLIA	IM	LIGURIA	2009	24/03/2009	NO
87	PRIMA CASA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01479440081	IM - 129763	SANTO STEFANO AL MARE	IM	LIGURIA	NO	03/12/2008	NO
88	SOCIETA' COOPERATIVA SOSTEGNO FINANZIARIO SCRL SIGLABILE SOSTEGNO FINANZIARIO SCRL	01483900088	IM - 130038	SANREMO	IM	LIGURIA	NO	27/01/2009	NO
89	AUTOSCUOLE STUDI BIGIOLLI BORACCHIA SOCIETA' COOPERATIVA	01173540111	SP - 106845	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	2009	29/10/2003	CONF
90	COOP. NUOVA LIGURIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01053160113	SP - 97095	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	2009	26/03/1998	NO
91	PORTOVENERE SERVIZI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA	01058410117	SP - 97514	PORTOVENERE	SP	LIGURIA	2009	19/06/1998	NO
92	SOC. COOP. AUTOTRASPORTI SAN PIETRO	01218620118	SP - 110446	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	LIGURIA	2009	21/09/2005	NO
93	COOPERATIVA COSTRUZIONI E SALDATURE NAVALI	01466540091	SV - 148820	PIETRA LIGURE	SV	LIGURIA	NO	30/12/2006	NO
94	L'ALBA SOCIETA' COOPERATIVA	01486270091	SV - 150560	ALBISSOLA MARINA	SV	LIGURIA	NO	29/06/2007	NO
95	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI MAR LIGURE	01042960094	SV - 109564	FINALE LIGURE	SV	LIGURIA	2007	09/12/1992	UNCI
96	*ELMA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	03579670161	BG - 390658	BERGAMO	BG	LOMBARDIA	2011	13/05/2009	NO
97	*G.M.L. GESTIONE MERCI E LOGISTICA SOCIETA ' COOPERATIVA	03640120964	MI- 1691089	MILANO	MI	LOMBARDIA	2012	12/02/2002	NO
98	A.R.C.O. ARTISTI RIUNITI SOCIETA' COOPERATIVA	01006940421	AN - 103396	ANCONA	AN	MARCHE	2009	07/03/1986	NO
99	ADRIATICA MULTISERVICE SOC. COOP. A R.L.	02364560421	AN - 181706	ANCONA	AN	MARCHE	NO	05/02/2008	NO
100	AFCT ZAYANE PRONTO AL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA	02389830429	AN - 183684	ANCONA	AN	MARCHE	NO	09/07/2008	NO
101	ARIU SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	02401660424	AN - 185083	ANCONA	AN	MARCHE	NO	13/01/2009	NO
102	CONSORZIO SIX TRANSPORT - SOCIETA' COOPERATIVA	02417890429	AN - 185735	FALCONARA MARITTIMA	AN	MARCHE	NO	24/03/2009	NO
103	IL PIAZZALE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02215550423	AN - 169961	OSTRA	AN	MARCHE	2008	20/10/2004	NO
104	LE RONDINI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02416060420	AN - 185650	LORETO	AN	MARCHE	2009	12/03/2009	NO
105	TRATTORIA DA IRENE SOCIETA' COOPERATIVA	02409870421	AN - 185150	SENIGALLIA	AN	MARCHE	2009	02/02/2009	NO
106	WORK JESI COOPERATIVA AZZURRA SOC. COOP. A R.L.	02274940424	AN - 174493	JESI	AN	MARCHE	2009	01/02/2006	NO
107	COOP SIBILLINI - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOP SI - SOCIETA' COOP.	01919410447	AP - 184051	MONTEGALLO	AP	MARCHE	NO	02/03/2007	NO
108	COOPERATIVA EDILIZIA MATTEOTTI 2008 SOCIETA' COOPERATIVA	01964080442	AP - 187716	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	2009	26/03/2008	NO
109	DCM MEDIAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA	01991290444	AP - 189921	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	NO	20/12/2008	UNCI
110	DEMAR SOC. COOP.	02028510440	AP - 191807	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	NO	21/11/2009	UNCI
111	GEOPICENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01945920443	AP - 186387	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	2008	21/11/2007	NO
112	JOLLY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	01912000443	AP - 183563	MASSIGNANO	AP	MARCHE	2009	17/01/2007	NO
113	LA FELICE SOC. COOP. A R.L	01995330444	AP - 190136	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	NO	19/01/2009	NO
114	LA PIETRA ANGOLARE COOPERATIVA SOCIALE	01959820448	AP - 187408	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	2008	27/02/2008	NO
115	MIDA DIFFUSION - SOCIETA' COOPERATIVA	01946500442	AP - 186439	FOLIGNANO	AP	MARCHE	2008	28/11/2007	UNCI
116	ONDA AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA	02024620441	AP - 191611	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	MARCHE	NO	16/10/2009	NO
117	ONDA BLU SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	02012740441	AP - 191120	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	2009	08/06/2009	NO
118	PINDARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01930780448	AP - 185025	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	2009	16/05/2007	NO
119	PRIMERA MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	01983380443	AP - 189276	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	MARCHE	NO	24/09/2008	NO
120	S.M.S. (SEGNALETICA E MANUTENZIONE STRADALE) SOCIETA COOPERATIVA	01993690443	AP - 190271	MONTEPRANDONE	AP	MARCHE	NO	16/01/2009	NO
121	SOCIETA' COOPERATIVA BLACK EAGLE AGENCY	01952170445	AP - 187014	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	NO	08/01/2008	NO
122	VALTRONTO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01694250448	AP - 165849	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	2008	12/06/2001	NO
123	VECTOR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01941970442	AP - 186004	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	MARCHE	2008	04/10/2007	NO

ELENCO N.4/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	DENOMINAZIONE SOCIALE	Codice fiscale	REA	SEDE	PROV.	REGIONE	Bilancio	Costituzione	Ass.
124	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ROMINA	01702890441	FM - 166612	MONTEGRANARO	FM	MARCHE	2002	05/10/2001	UNCI
125	ANDROMEDA TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA	03639600711	MC - 180163	TOLENTINO	MC	MARCHE	NO	09/01/2009	NO
126	ASIA SOCIETA' COOPERATIVA	01632460430	MC - 168398	PORTO RECANATI	MC	MARCHE	2008	25/06/2007	NO
127	BEST SERVICES EUROPA S.C	01651930438	MC - 170048	CIVITANOVA MARCHE	MC	MARCHE	NO	12/02/2008	UNCI
128	CONSORZIO AGROALIMENTARE AMBIENTE, ASSISTENZA - SOCIETA'COOPERATIVA (IN FORMA ABBREVIATA: "CONSORZIO - A - SOC. COOP.	01623060439	MC - 167534	MACERATA	MC	MARCHE	NO	26/03/2007	NO
129	G.L. MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	01620390433	MC - 167330	PORTO RECANATI	MC	MARCHE	NO	02/03/2007	NO
130	GENESIS SOCIETA' COOPERATIVA	01685210435	MC - 172681	CIVITANOVA MARCHE	MC	MARCHE	2009	28/01/2009	UNCI
131	GES.CO. SOCIETA' COOPERATIVA	01702230432	MC- 174118	MACERATA	MC	MARCHE	NO	28/07/2009	NO
132	IGBO EKWUNU - SOCIETA' COOPERATIVA	01526440431	MC - 159604	MOGLIANO	MC	MARCHE	2007	09/06/2004	UNCI
133	J & S IMMOBILIARE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	01701720433	MC - 174007	CIVITANOVA MARCHE	MC	MARCHE	2009	23/07/2009	NO
134	J&S SERVIZIO PULIZIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	01701730432	MC - 174008	CIVITANOVA MARCHE	MC	MARCHE	NO	23/07/2009	NO
135	KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01705470431	MC - 174391	MORROVALLE	MC	MARCHE	2009	23/09/2009	NO
136	LA STELLA POLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01713540431	MC - 175012	RECANATI	MC	MARCHE	NO	28/12/2009	NO
137	L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	01373810439	MC - 147324	APIRO	MC	MARCHE	2009	23/09/1999	NO
138	L'ISOLA DEL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	01700330432	MC - 173955	PORTO RECANATI	MC	MARCHE	NO	03/07/2009	NO
139	SAN CARLO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01705180436	MC - 174330	TREIA	MC	MARCHE	NO	07/09/2009	NO
140	SCHIAVONE TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA VALIDAMENTE SCHIAVONE TRASPORTI S.C.	02392640807	MC - 180352	TOLENTINO	MC	MARCHE	2007	19/06/2006	NO
141	TONY HAIRDRESSERS SOCIETA' COOPERATIVA	01641750433	MC - 169346	MACERATA	MC	MARCHE	NO	19/11/2007	NO
142	BIZAR SOCIETA' COOPERATIVA	02363890415	PS - 175626	PESARO	PS	MARCHE	NO	28/01/2009	NO
143	COOPERATIVA CENTRALPELLE A R.L.	01081320416	PS - 106714	LUNANO	PS	MARCHE	2009	11/05/1988	NO
144	IL CASTELLO - COOPERATIVA SOCIALE	01061030415	PS - 105819	PIOBBICO	PS	MARCHE	2009	04/12/1987	CONF
145	LINK SOCIETA' COOPERATIVA	02313310415	PS - 171820	MONTECALVO IN FOGLIA	PS	MARCHE	2008	11/10/2007	NO
146	L'OPPORTUNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02392720419	PS - 177960	PESARO	PS	MARCHE	NO	18/11/2009	NO

15A02963

DECRETO 19 marzo 2015.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla IMQ S.p.a., in Milano, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, in attuazione della direttiva 1999/05/CE, in materia di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE
DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Vista la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che dispone che l'ex Ministero delle comunicazioni designa gli organismi ai sensi del citato decreto;

Vista l'ordinanza del Segretario Generale dell'ex Ministero delle comunicazioni dell'6 giugno 2006, nella quale, tra l'altro, viene indicata la durata di tre anni per la designazione degli organismi notificati, di cui all'art. del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

Vista l'ordinanza di questo Capo Dipartimento per le comunicazioni dell'8 luglio 2009, nella quale, tra l'altro, è stata confermata la durata per la designazione degli organismi notificati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico"

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, relativo all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 3 febbraio 2006, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 15 febbraio 2006, relativo all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Vista la Convenzione 17 luglio 2013 tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Organismo Nazionale di Accreditamento, ACCREDIA, che ha rinnovato la precedente Convenzione stipulata in data 13 giugno 2011, con la quale il MiSE rinnova l'affidamento ad ACCREDIA del compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità, fra l'altro, ai requisiti essenziali delle direttiva 2004/108/CE;

Vista la convenzione, del 6 febbraio 2014 con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico - ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN 45011, UNI CEI EN ISO IEC 17065 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 1999/05/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 relativa alle apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento delle loro conformità;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 2 marzo 2015, pervenuta in data 3 marzo 2015 n. DC2015UTA062, con la quale è rilasciato alla IMQ S.p.A. l'accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per la direttiva 19995/05/CE;

Vista la domanda di rinnovo di riconoscimento come Organismo Notificato presentata dalla Società IMQ S.p.A., datata 4 marzo 2015 e pervenuta in data 9 marzo 2015, ai fini della relativa autorizzazione a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 1999/05/CE;

Considerata la nuova organizzazione ministeriale secondo i sopra citati regolamenti, nonché la mancata nomina del titolare del Segretariato Generale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società IMQ S.p.A., con sede legale ed operativa in via Quintiliano 43 Milano, è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 1999/05/CE per le Apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, relativamente alle procedure riportate negli allettati III, IV e V della citata direttiva.

2. La valutazione è effettuata dall'organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione I - Controllo emissioni radioelettriche, vigilanza sul mercato degli apparati. Affari generali, Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione I, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione in conformità all'art. 1 dell'Ordinanza dell'8 luglio 2009 ha la validità di 3 anni a partire dalla notifica del presente decreto alle società destinatarie ed è notificata alla Commissione europea.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico degli organismi di certificazione.

Gli organismi sono tenuti a versare al Ministero sviluppo economico, le spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione, entro 30 giorni dall'invio della relativa nota spese.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VI della direttiva 1999/05/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma , 19 marzo 2015

Il direttore generale: SPINA

15A02896

DECRETO 7 aprile 2015.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale delle società M. Estate S.p.A., Mercatone Uno Services S.p.A., M. Business S.r.l, Mercatone Uno Finance S.r.l., Mercatone Uno Logistics S.r.l. e M. Uno Trading S.r.l.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge N. 347/03);

Visti in particolare gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013 - «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Vista l'istanza depositata in data 2 aprile 2015, sottoscritta dall'avv. Diego Rufini, il quale chiede l'ammissione alla Procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti del sopra citato decreto, nell'interesse delle seguenti società:

M. Estate S.p.A. CF 02620721205, in virtù di procura speciale rilasciata da Pierluigi Bernasconi, legale rappresentante *pro tempore* in qualità di Amministratore Delegato;

Mercatone Uno Services S.p.A., CF 02620671202, in virtù di procura speciale rilasciata da Pierluigi Bernasconi, legale rappresentante *pro tempore* in qualità di Amministratore Delegato;

M. Business S.r.l., CF 09561521007, in virtù di procura speciale rilasciata da Pierluigi Bernasconi, legale rappresentante *pro tempore* in qualità di Amministratore Delegato;

Mercatone Uno Finance S.r.l., CF 01924571209, in virtù di procura speciale rilasciata da Micaela Cenni, legale rappresentante *pro tempore* in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Mercatone Uno Logistics S.r.l., CF 00504880030, in virtù di procura speciale rilasciata da Luigi Valentini, legale rappresentante *pro tempore* in qualità di Amministratore Unico;

M. Uno Trading S.r.l., CF 03072331204, in virtù di procura speciale rilasciata da Antonio Di Feo, legale rappresentante *pro tempore* in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Esaminata la predetta istanza ed i relativi allegati;

Visto l'art. 1, del sopra citato decreto-legge n. 347/03, secondo il quale possono accedere alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che «... abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a cinquecento da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.»;

Rilevato che le ricorrenti costituiscono, da almeno un anno, un gruppo di imprese in conformità alle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 80, comma 1, lettera *b)*, del d.lgs. n. 270/99 e dell'art. 1, comma l, del d.l. 347/03, atteso che M. Estate S.p.A. controlla direttamente al 100% Mercatone Uno Services e Mercatone Uno Finance ed indirettamente (tramite Mercatone Uno Services) Mercatone Uno Trading e Mercatone Uno Logistics (al 100%) nonché M. Business (all'89,1%);

Rilevato, altresì, che sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 del decreto-legge 347/03 ai fini dell'ammissione delle predette società, atteso che, sulla base della documentazione allegata all'istanza, nonché dei dati presenti nel Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, le società ricorrenti presentano un numero di dipendenti ed un indebitamento complessivo superiori alle soglie minime di legge, e precisamente: oltre 3200 dipendenti da almeno un anno ed oltre 780 milioni di Euro di debiti, di cui circa 500 milioni di Euro al netto dell'indebitamento infragruppo;

Preso atto di quanto dichiarato nell'istanza in ordine alla sussistenza di una situazione dì insolvenza delle citate imprese, come illustrato e documentato nell'istanza medesima e nei relativi allegati, con particolare riferimento alla circostanza che le società non sono in grado di far fronte alle loro obbligazioni a breve anche in ragione dell'inesigibilità dei crediti a breve vantati nei confronti di altre imprese del gruppo;

Ritenuto di nominare tre commissari ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2 del d.lgs. n. 270/99 e 8, comma 1, del d.l. n. 347/2003 sopra citati, tenuto conto della eccezionale rilevanza e complessità della Procedura;

Ritenuta altresì l'opportunità di nominare i sigg.ri, dott. Vincenzo Tassinari, dott. Ermanno Sgaravato, avv. Stefano Coen, in considerazione della loro specifica professionalità;

Considerato che i predetti professionisti rispondono ai requisiti di cui al d.m. 10 aprile 2013 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Le società M. Estate S.p.A., Mercatone Uno Services S.p.A., M. Business S.r.l, Mercatone Uno Finance S.r.l., Mercatone Uno Logistics S.r.l. e M. Uno Trading S.r.l. sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 347/03.

Art. 2.

Nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari il dott. Vincenzo Tassinari, il dott. Ermanno Sgaravato e l'avv. Stefano Coen.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Bologna, a norma dell'art. 2, comma 3, del d.l. n. 347/03.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02936

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

PROVVEDIMENTO 8 aprile 2015.

Regolamento sulla disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità nazionale anticorruzione.

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha previsto che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, operi quale Autorità nazionale anticorruzione e ha attribuito alla predetta Commissione funzioni e compiti in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito denominata Autorità) ha assunto i compiti e le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito Codice), ai sensi del quale l'Autorità, per migliorare la qualità dei propri atti, utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare anticipatamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente;

Visto l'art. 8, comma 5, del Codice, ai sensi del quale le delibere dell'Autorità, ove riguardino questioni di interesse generale o la soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità;

Visto il Regolamento recante la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 2013;

Vista la delibera dell'Autorità n. 143/2014 recante «Revisione dell'organizzazione e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell'ANAC ridefinita con l'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nelle more della presentazione e approvazione del piano di riordino», nonché l'Atto di organizzazione delle aree e degli uffici dell'ANAC adottato in attuazione della predetta Delibera;

Visto l'art. 15 del Regolamento 4 luglio 2012 recante l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, che disciplina le procedure di consultazione per l'adozione di deliberazioni a contenuto generale;

Visto il Regolamento recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 243 del 18 ottobre 2011;

Visto il Regolamento per la pubblicazione sul sito web degli atti dell'Autorità approvato in data 16 febbraio 2010;

Ritenuto di dover provvedere all'adozione di un nuovo regolamento recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità, in sostituzione dei precedenti regolamenti adottati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. L'Autorità, al fine di migliorare la qualità dei propri atti regolatori, utilizza, ove ritenuto opportuno, metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire i propri suggerimenti e le proprie proposte, considerazioni e osservazioni, mediante audizioni, consultazioni on-line, tavoli tecnici.

Art. 2.

Avvio del procedimento

1. La deliberazione di avvio del procedimento per l'adozione dell'atto regolatorio è adottata dal Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente, il quale indica la modalità di consultazione preventiva ritenuta idonea.

2. Nella deliberazione di avvio del procedimento è indicato se il procedimento è soggetto ad AIR.

3. Le audizioni e le consultazioni on-line si svolgono sulla base di un documento approvato dal Consiglio, contenente:

a) le norme attributive del potere;

b) i presupposti, l'oggetto e le finalità dell'atto di regolazione da adottare;

c) le questioni sulle quali l'Autorità sollecita i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte;

d) le modalità e il termine per la presentazione di osservazioni e proposte, di norma non inferiore a 30 giorni, salvo i casi di urgenza;

e) eventualmente uno schema di atto di regolazione.

4. La diffusione del documento per la consultazione avviene di regola mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità (www.anticorruzione.it).

5. Non si procede alla consultazione preventiva quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità, urgenza o segretezza.

Art. 3.

Audizioni in Consiglio

1. Alle audizioni innanzi al Consiglio sono invitati a partecipare i soggetti portatori di interessi, collettivi e diffusi, pubblici e/o privati, che l'Autorità ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti oggetto della consultazione.

2. Le audizioni sono di norma pubbliche. La stessa Autorità provvede, anche mediante l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro che desiderano assistervi.

3. Il Consiglio, in sede di approvazione del documento di consultazione, provvede alla fissazione della data per lo svolgimento dell'audizione e individua, anche sulla base delle indicazioni e proposte dell'Ufficio competente, i soggetti da convocare. All'audizione possono richiedere di essere invitati anche altri soggetti, la cui richiesta può essere accolta dall'Autorità, ove ne sussistano le condizioni.

4. I soggetti che partecipano all'audizione possono altresì presentare contributi ed osservazioni, in conformità con quanto previsto dall'art. 1, sia in sede di partecipazione all'audizione sia entro il termine che sarà fissato nella lettera di convocazione. La presentazione di osservazioni e proposte avviene, di regola, con modalità telematiche.

5. Qualora non vi sia una espressa richiesta di riservatezza da parte dei soggetti interessati ovvero salvo diverso avviso del Consiglio, i documenti ed i contributi pervenuti verranno resi disponibili tramite pubblicazione nell'apposita sezione del sito dell'Autorità.

6. L'attività di verbalizzazione e le altre operazioni occorrenti allo svolgimento dell'audizione sono curate dalla Segreteria del Consiglio.

Art. 4.

Consultazioni on-line

1. Su espressa indicazione del Consiglio può essere altresì, avviata una consultazione finalizzata all'acquisizione, da parte di tutti i soggetti a qualunque titolo interessati, di osservazioni formulate attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto e disponibile on-line.

2. Scaduto il termine per la consultazione, le osservazioni e le proposte pervenute sono pubblicate sul sito internet a cura dell'Ufficio competente. I partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni devono farne motivata richiesta, contestualmente alla presentazione delle suddette osservazioni e proposte e separare in apposite appendici le parti riservate, che non saranno pubblicate.

Art. 5.

Tavoli Tecnici

1. Qualora si presenti l'esigenza di supporti tecnici particolarmente specialistici, il Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente, può deliberare la costituzione di tavoli tecnici di consultazione, senza carattere stabile, determinandone la costituzione, la composizione e la durata.

2. I tavoli tecnici di consultazione sono espressione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella materia da esaminare, quali a titolo esemplificativo le categorie professionali, le associazioni degli operatori economici, ovvero delle pubbliche amministrazioni e sono finalizzati all'acquisizione di osservazioni, proposte e pareri dei soggetti interessati su una determinata questione.

3. Con deliberazione del Consiglio è individuato il soggetto incaricato del coordinamento delle attività del tavolo tecnico di consultazione.

Art. 6.

Adozione dell'atto di regolazione

1. L'Autorità adotta l'atto di regolazione dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari.

2. L'atto di regolazione, come previsto nel Regolamento per l'analisi di impatto della regolazione, è corredato dalla relazione AIR nella quale vengono descritte le ragioni della scelta di intervento, gli esiti attesi dal provvedimento e le motivazioni per la scelta di determinate soluzioni, indicate nel documento di consultazione o emerse nella fase di consultazione.

3. La relazione fornisce in forma sintetica e complessiva una risposta alle osservazioni pertinenti pervenute, in particolare quelle che presentano elementi di difformità con l'atto adottato.

4. L'atto di regolazione e la relazione AIR sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità e, ove previsto e opportuno, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2015.

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 aprile 2015.

Il Segretario: ESPOSITO

15A02920

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica della determina V&A n. 77 del 15 gennaio 2015 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omniscan».

Estratto determina V&A n. 615/2015 del 1° aprile 2015

La determina V&A n. 77 del 15 gennaio 2015, concernente l'autorizzazione della variazione B.II.e.1.a.3) - Modifica del confezionamento primario del prodotto finito - Composizione qualitativa e quantitativa - Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologicidel medicinale OMNISCAN, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 28 - del 4 febbraio 2015, è integrata nella parte relativa allo smaltimento delle scorte, nei termini che seguono:

«È autorizzato il mantenimento del confezionamento attualmente in uso anche per i lotti prodotti dopo l'entrata in vigore della presente determinazione, e comunque non oltre sei mesi dalla data di efficacia».

Titolare A.I.C.: GE HEALTHCARE S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Galeno, 36 - 20126 Milano (MI) Italia, (codice fiscale 01778520302).

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02816

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olio di ricino Marco Viti».

Estratto determina V&A n. 618 /2015 del 1° aprile 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1 z Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Altra variazione, OLIO DI RICINO MARCO VITI, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 030347013 - «1g capsule molli» 10 capsule

DA:	A:
3.2.S.2.1. Manufacturer(s) Produttore del principio attivo olio di ricino: Alberdingk Boley GMBH Duesseldorfer Strasse 53, Krefeld Uerdingen Germany	3.2.S.2.1. Manufacturer(s) Produttore del principio attivo olio di ricino: Henry Lamotte Oils GmbH Merkurstr. 47 28197 Bremen Germania

Titolare A.I.C.: Marco Viti Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 02489250130) con sede legale e domicilio fiscale in Via Mentana, 38 - 36100 Vicenza (VI) - Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02817

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Orelox».

Estratto determina V&A n. 624/2015 del 1° aprile 2015

È autorizzata la seguente variazione B.II.b.5.e Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito Estensione dei limiti IPC approvati, tale da avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito relativamente al medicinale ORELOX, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 027970019 - «100 mg compresse rivestite con film»12 compresse;

A.I.C. n. 027970045 - «200 mg compresse rivestite con film» 6 compresse,

estensione dei limiti IPC approvati per «durezza delle compresse», come di seguito riportato:

DA:	A:
Limiti della durezza applicati durante i controlli in corso di fabbricazione della compressa da 100 mg nella fase 10 (rivestimento compressa): 10-16 KP	Limiti della durezza applicati durante i controlli in corso di fabbricazione della compressa da 100 mg nella fase 10 (rivestimento compressa): 6-16 KP
Limiti della durezza applicati durante i controlli in corso di fabbricazione per le compresse da 200 mg nella fase 8 (compressione): 7-13 KP	Limiti della durezza applicati durante i controlli in corso di fabbricazione per le compresse da 200 mg nella fase 8 (compressione): 8-14 KP

Titolare AIC: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02818

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperital».

Estratto determina V&A n. 623/2015 del 1° aprile 2015

È autorizzata la seguente variazione B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo) relativamente al medicinale PIPERITAL, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 028735013 - «1 g/ 2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 028735025 - «2 g/ 4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 028735037 - «4 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere;

A.I.C. n. 028735049 - «2 g polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere,

introduzione del produttore del principio attivo (piperacillina acido) Qilu Tianhe Pharmaceutical Co., Ltd. Address: No. 849 Dongjia Town, Licheng District, 250105 Jinan, Shandong, China.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. (codice fiscale 02578030153) con sede legale e domicilio fiscale in Via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia - Latina (LT) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02819

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tegretol».

Estratto determina V&A n. 485/2015 del 13 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova, B.II.d.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica non significativo, B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati, B.II.d.2.a Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Modifiche minori di una procedura di prova approvata, B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Altre modifiche di una procedura di prova, B.II.d.1 *z)* Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Altra variazione, relativamente al medicinale TEGRETOL, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 020602037 - «Bambini 20 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 250 ml.

Change in the specification parameters and/or limits of the finished product Change in test procedures for the finished product		
	PRESENT **Current Testing Monograph: PD-4.H.2 + PD-4.N.2**	**PROPOSED** **Proposed testing Monograph: PP_7002503_A_R_4**
Appearance of the container	-	Test added
Odour	Test performed according to current Testing Monograph	- Test deleted
Particle size, microscopic	Test performed according to current Testing Monograph	Minor change in test method
pH	Test performed according to current Testing Monograph	Minor change in test method
Identity by TLC · Carbamazepine · Methylparaben · Propylparaben · Sorbic acid	Test performed according to current Testing Monograph	Minor change in test method
Identity by HPLC · Carbamazepine · Methylparaben · Propylparaben · Sorbic acid	Test performed according to current Testing Monograph	Test added as secondary identification test for preservatives according to ICH guideline Q6A for preservatives Minor change in test method
Sedimentation volume	-	Test added for harmonization
Resuspendability	**-**	Test added for harmonization
Determination of degradation products by TLC · G22358 · GP 37222 · Other related substances · Total of other related substances (based on the declared content of Tegretol/AS by TLC)	Test performed according to current Testing Monograph	- Test deleted (replaced with a new state of art HPLC method)
Degradation products by HPLC based on the declared content of Carbamazepine · G22358 · GP 37222 · Unspecified degradation products individually · Total of unspecified degradation products	**-**	Test added replacing the TLC method, as a state of art method Widening of release limit for 'Unspecified degradation products individually' from 0.01% to 0.03%

Degradation products by RR-LC based on the declared content of Carbamazepine **Alternate test to 31001.01 Degradation products by HPLC** · G22358 · GP 37222 · Unspecified degradation products individually · Total of unspecified degradation products	-	Test added as alternative method to HPLC. Widening of release limit for 'Unspecified degradation products individually' from 0.01% to 0.03%
Microbial test · Total viable aerobic count · Combined yeasts and moulds count · Specific species of microorganism (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and Salmonella)	Test performed according to current Testing Monograph	Test replaced by the new harmonised method 'Microbial enumeration test' (MET)
Microbial enumeration test (Plate count method) · Total aerobic microbial count (TAMC) · Total combined yeasts/ moulds count (TYMC) · Specified micro-organism (Escherichia coli)	-	Adoption of the harmonised pharmacopoeial methods and requirements for microbiological purity
Assay by HPLC · Carbamazepine · Assay of Methylparaben · Assay of Propylparaben · Assay of Sorbic acid	Test performed according to current Testing Monograph	Minor change in test method

Titolare AIC: Novartis Farma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio - Varese (VA) Italia, (codice fiscale 07195130153).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02820

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Modivid e Timecef».

Estratto determina V&A n. 628/2015 del 1° aprile 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente ai medicinali MODIVID e TIMECEF, nelle forme e confezioni:

MODIVID

A.I.C. n. 027951033 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 027951045 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 027951058 - «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 10 ml;

TIMECEF

A.I.C. n. 027939038 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 027939040 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 027939053 - «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 10 ml;

DA	A
3.2.S.2.1 Manufacturer *ASMF Holder:* Sanofi-Aventis Deutschland GMbH Industriepark Hoechst 65926 Frankfurt am Main Germania *Manufacturing site:* Sandoz Industrial product GmbH Industriepark Hoechst 65926 Frankfurt am Main Germania	**3.2.S.2.1 Manufacturer** *ASMF Holder:* Sanofi-Aventis Deutschland GMbH Industriepark Hoechst 65926 Frankfurt am Main Germania *Manufacturing site:* Sandoz Industrial product GmbH Industriepark Hoechst 65926 Frankfurt am Main Germania ***ASMF Holder:*** **Farmabios SpA** **Via Pavia,1 – 27027** **Gropello Cairoli, Pavia, Italia.** ***Manufacturing site:*** **Farmabios SpA** **Via Pavia,1 – 27027** **Gropello Cairoli, Pavia, Italia.**

Il periodo di re-test della sostanza attiva Cefodizima sodica sterile, del fabbricante Farmabios SpA, è di 2 anni. La s.a. dovrà essere conservata in contenitore ben chiuso al riparo dalla luce.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02821

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiocolchicoside Angenerico».

Estratto determinazione V&A n. 630/2015 del 1° aprile 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale TIOCOLCHICOSIDE ANGENERICO nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 035826015 - «2 mg/ ml soluzione iniettabile» 6 fiale,

aggiunta del produttore Indena S.p.A. Viale Ortles, 12 - 20139 Milano (sito di produzione: Via Don Minzoni, 6 - 20090 Settala), per il principio attivo Tiocolchicoside L.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.a. (codice fiscale 07287621002) con sede legale e domicilio fiscale in via Nocera Umbra, 75 - 00181 Roma (RM) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02822

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topkapi».

Estratto determina V&A n. 632/2015 del 1° aprile 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un nuovo fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale «TOPKAPI»; nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 039898010 - «80 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine bipartite

da	a
3.2.S.2.1 Manufacturer(s) S.I.M.S. S.r.l. Località Filarone 50066 Reggello (FI) - Italy	3.2.S.2.1 Manufacturer(s) S.I.M.S. S.r.l. Località Filarone 50066 Reggello (FI) - Italy Clarochem Ireland Limited, Damastown, Mulhuddart, Dublin 15, Irlanda DMF July 2014

Sulla base dei dati di stabilità forniti si approva un re-test period del p.a. di 2 anni.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.P.A. (codice fiscale 00556960375) con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi, 1, 65020 - Alanno - Pescara (PE) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02823

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tranquirit».

Estratto determina V&A n. 620/2015 del 1° aprile 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.II.c.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un eccipiente Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati, relativamente al medicinale «TRANQUIRIT» nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 020445021 - «0,5 % gocce orali, soluzione» flacone 20 ml

da	a
Essenza di limone Contenuto di etanolo (Ph.Eur.2.9.10): 58% - 64 %	Essenza di limone Contenuto di etanolo (Ph.Eur.2.9.10): 56% - 64 %

Titolare A.I.C.: Sanofi S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02824

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trosyd».

Estratto determina V&A n. 544/2015 del 20 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea. Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo) relativamente al medicinale «TROSYD», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 025647013 - «1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 025647037 - «1% polvere cutanea» flacone 30 g;

A.I.C. n. 025647049 - «1% emulsione cutanea» flacone 30 g;

A.I.C. n. 025647114 - «28% soluzione cutanea per uso ungueale» flaconcino 12 ml;

A.I.C. n. 025647138 - «1% soluzione cutanea» 6 bustine 10 g;

da	a
Produttore sostanza attiva «tioconazolo» Erregierre via Francesco Baracca, 19 24060 San Paolo d'Argon (BG) - Italy	Produttori della sostanza attiva «tioconazolo» Erregierre via Francesco Baracca, 19 24060 San Paolo d'Argon (BG) - Italy Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co., Ltd. Economic development zone of Sanmen county, Zhejiang (317100), China.

Titolare A.I.C.: Giuliani SPA (codice fiscale 00752450155) con sede legale e domicilio fiscale in via Palagi, 2, 20129 - Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02825

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vebiked»

Estratto determina V&A n. 590/2015 del 24 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: è autorizzata la seguente variazione: B.III.2 *z)* - Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro - Altra variazione, relativamente al medicinale VEBIKED, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 041985019 - «50 ui/ml soluzione per infusione» flaconcino da 500 ui in 10 ml;

A.I.C. n. 041985021 - «50 ui/ml soluzione per infusione» flaconcino da 2500 ui in 50 ml + set infusionale;

modifica del modulo 3 sezione 3.2.S.2.5

da:

validazione del processo e/o valutazione: non sono inclusi dati in questa sezione

a:

validazione del processo e/o valutazione: dati di validazione contenuti nel documento VPC-101-R

Titolare A.I.C.: Kedrion S.P.A. (codice fiscale 01779530466) con sede legale e domicilio fiscale in Località ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, 55051 - Barga - Lucca (LU) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02826

Comunicato relativo all'estratto della determina n. 288/2015 del 13 marzo 2015, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Accord».

Si comunica che l'estratto di determina n. 288/2015 del 13 marzo 2015 recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano QUETIAPINA ACCORD» pubblicato a pag. 27 della *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 77 del 2 aprile 2015 deve intendersi annullato.

15A02827

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Sandoz BV»

Estratto determina n. 288/2015 del 13 marzo 2015

Medicinale: QUETIAPINA SANDOZ BV.

Titolare A.I.C.: Sandoz BV - Veluwezoom 22, 1327 AH Almere - Olanda.

Confezione: «50 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 043008287 (in base 10) 190J8Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene: principio attivo: 50 mg di quetiapina (come quetiapina fumarato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Quetiapina Sandoz BV è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02828

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ardbeg»

Estratto determina V&A n. 625/2015 del 1° aprile 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale ARDBEG, nelle forme e confezioni A.I.C. n. 039413012 - «80 mg adulti polvere per soluzione orale» 30 bustine: aggiunta del produttore di principio attivo ketoprofene sale di lisina: Clarochem Ireland Limited, Damastown, Mulhuddart, Dublin 15 - Ireland.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM) Italia, (codice fiscale 07599831000).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02829

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefodox».

Estratto determina V&A n. 622/2015 del 1° aprile 2015

È autorizzata la seguente variazione B.II.b.5.e Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito Estensione dei limiti IPC approvati, tale da avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito relativamente al medicinale «CEFODOX», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 028463014 - «100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 028463040 - «200 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

estensione dei limiti IPC approvati per «durezza delle compresse», come di seguito riportato:

da:	a:
Limiti della durezza applicati durante i controlli in corso di fabbricazione della compressa da 100 mg nella fase 10 (rivestimento compressa): 10-16 KP	Limiti della durezza applicati durante i controlli in corso di fabbricazione della compressa da 100 mg nella fase 10 (rivestimento compressa): 6-16 KP
Limiti della durezza applicati durante i controlli in corso di fabbricazione per le compresse da 200 mg nella fase 8 (compressione): 7-13 KP	Limiti della durezza applicati durante i controlli in corso di fabbricazione per le compresse da 200 mg nella fase 8 (compressione): 8-14 KP

Titolare A.I.C.: Scharper S.P.A. (codice fiscale 09098120158) con sede legale e domicilio fiscale in viale Ortles, 12, 20139 - Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

15A02830

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftazidima Pensa».

Estratto determina V&A n. 487/2015 del 13 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati, B.II.d.1.d) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante), relativamente al medicinale CEFTAZIDIMA PENSA, nelle forme e confezioni A.I.C. n. 036494021 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3 ml: eliminazione delle specifiche relative ai limiti delle impurezze C, E ed H sia a rilascio che alla shelflife e ampliamento del limite dell'impurezza G sia a rilascio che alla shelf life da ≤ 0.05% a ≤ 0.2%.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale via Rosellini Ippolito n. 12 - 20124 Milano (Italia) - (codice fiscale n. 02652831203).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02831

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoprofene Sale di Lisina Pensa».

Estratto determina V&A n. 627/2015 del 1° aprile 2015

B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla Farmacopea europea. Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale KETOPROFENE SALE DI LISINA PENSA, nelle forme e confezioni A.I.C. n. 039411018 - «80 mg adulti polvere per soluzione orale» 30 bustine: aggiunta del produttore di principio attivo ketoprofene sale di lisina: Clarochem Ireland Limited, Damastown, Mulhuddart, Dublin 15 - Ireland.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito n. 12 - 20124 Milano (Italia) - (codice fiscale n. 02652831203).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02832

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Borocillina Balsamica».

Estratto determina V&A n. 626/2015 del 1° aprile 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla Farmacopea europea. Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale NEO BOROCILLINA BALSAMICA, nella forma e confezione: A.I.C. n. 024960027 - «pastiglie» 20 pastiglie, sostituzione del produttore del principio attivo terpina idrata, come riportato: da, produttore Terpina Idrata, Destillerias Munoz Galvez S.A. - P.O.Box 4038 - E-30080 Murcia (Espana), a, produttore Terpina Idrata Cambrex Profarmaco Milano S.r.l., via Curiel n. 34 - 20067 Paullo (Milano) Italy.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi n. 1 - 65020 Alanno (Pescara) Italia, (codice fiscale n. 00556960375).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02833

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Pensa».

Estratto determina V&A n. 589/2015 del 1° aprile 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati, relativamente al medicinale LANSOPRAZOLO PENSA, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 036704017 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

A.I.C. n. 036704029 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule;

A.I.C. n. 036704031 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

A.I.C. n. 036704043 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule;

A.I.C. n. 036704056 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036704068 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036704070 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone HDPE;

A.I.C. n. 036704082 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE.

Ampliamento del limite per la specifica «Total Degradation Products», alla shelf-life, da NMT 0,7% a 1,5%.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito n. 12 - 20124 Milano (Italia) - (codice fiscale n. 02652831203).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02834

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento della pericolosità geologica in comune di Resiutta.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella», con decreto segretariale n. 6 del 18 febbraio 2015, è stato approvato l'aggiornamento della perimetrazione individuata con codice n. 0300930100A ubicata in località Oltreponte nel comune di Resiutta (UD).

Sarà cura della regione del Veneto e della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it.

15A02923

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ADIGE

Aggiornamento del Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino dell'Adige - regione Veneto.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*, delle norme di attuazione del Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige - regione del Veneto, al fine di pervenire ad identificazione univoca rispetto alla banca dati Progetto IFFI, con decreto segretariale n. 43 del 7 aprile 2015, è stata approvata la modifica e la revisione di codici identificativi di frana per fenomeni ricadenti nei comuni di Badia Calavena, Caprino V.se, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negar, Sant'Ambrogio di Valpolicella, S. Anna d'Alfaedo, S. Giovanni Ilarione, S. Mauro di Saline, Selva di Progno in provincia di Verona e i comuni di Chiampo e Crespadoro in provincia di Vicenza.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.bacino-adige.it

15A02895

CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5° e 6°, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese sono state cancellate dal Registro degli Assegnatari dei marchi identificativi in quanto non hanno rinnovato la concessione del marchio per l'anno 2014 (art. 7, comma 4°, del decreto legislativo n. 251/1999).

Nella stessa tabella viene riportato anche:

il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le stesse imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività;

il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le imprese non hanno restituito alla Camera di Commercio.

I punzoni delle imprese elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione, restituiti alla Camera di Commercio di Vicenza sono stati tutti deformati.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1° dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

ragione sociale	sede legale (provincia di Vicenza)	numero marchio	numero e data provvedimento di cancellazione	totale punzoni smarriti	totale punzoni non restituiti
Fabbrica Oreficeria di Toniolo Pierino & C SNC	Via Venezia, 28 Grumolo delle Abbadesse	386	17 del 04/03/2015	1	0
Donà Alberto	Via Borga, 27 Valdagno	1125	14 del 04/03/2015	0	2
La Forgia Preziosi Srl	Via Marco Corner, 1 Thiene	1170	20 del 04/03/2015	0	2
Aurum 2000 Snc di Schiavo Andrea e C	Via Divisione Julia, 234 Vicenza	1926	21 del 04/03/2015	0	0
Horus Sas di Comacchio Silvio & C.	Via Ponti di Debba, 5 Vicenza	1974	23 del 04/03/2015	1	0
Due Emme di Fuser Maurizio	Via Zamenhof, 28 Vicenza	2424	15 del 04/03/2015	0	12
Mirs Srl	Via dei Molini, 46 Vicenza	2509	30 del 12/03/2015	0	2
Tom Srl Società Unipersonale	Via Ole, 46 Grumolo delle Abbadesse	2662	16 del 04/03/2015	0	5
L.D.C. Srl	Viale dell'Industria, 67 Vicenza	2712	31 del 12/03/2015	0	12

15A02922

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia Domus Nostra», in liquidazione, in Riva del Garda.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Omissis;

Delibera:

1. Di disporre (*omissis*) lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, della «Società cooperativa edilizia Domus nostra» in liquidazione, con sede in Riva del Garda, via Mazzini n. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i potenziali creditori possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

3. Di precisare che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione alla cooperativa interessata e al registro imprese della Camera di commercio di Trento.

15A02893

Scioglimento della «Trasporti AM - Società cooperativa», in liquidazione, in Trento e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Omissis;

Delibera:

1. Di disporre (*omissis*) lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, della «Trasporti AM - Società cooperativa» in liquidazione, con sede in Trento, via Fratelli Perini n. 73.

2. Di nominare, quale commissario liquidatore della stessa, il dott. Enrico Pisetta (codice fiscale PST NRC 78B27 L378Q), con studio in Trento, via Alto Adige n. 170.

3. Di non procedere alla nomina del comitato di sorveglianza, dando atto che qualora se ne manifestasse la necessità nel corso della procedura, si provvederà in tal senso con specifico provvedimento.

4. Di dare atto che il compenso e il rimborso spese del commissario liquidatore si intendono a totale carico della procedura e saranno determinate in applicazione del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001, recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza» e successive modifiche e d integrazioni.

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione alla cooperativa interessata e al registro imprese della Camera di commercio di Trento.

6. Di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

15A02894

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 12 del 23 marzo 2015

Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 legge 24/12/2011 n. 228, per gli interventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, in relazione agli eventi di cui sopra rende noto:

che con propria ordinanza n. 12 del 23/03/2015 ha disposto l'impegno e la liquidazione a favore di alcuni comuni per consentire la liquidazione dei contributi a beneficio dei privati per gli immobili distrutti e danneggiati;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 15 del 27/03/2015 parte prima e, ai sensi dell'art. 42 decreto legislativo 14/03/2013 n. 33, sul sito internet della regione Toscana, alla sezione Amministrazione Trasparente, voce interventi straordinari e di emergenza.

15A02925

Approvazione dell'ordinanza n. 13 del 25 marzo 2015

Il Commissario delegato ai sensi dell'OCDPC n. 215 del 24/12/2014, per le eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014, in relazione agli eventi di cui sopra rende noto:

che in conseguenza degli eventi sopra indicati con propria ordinanza n. 13 del 25/03/2015 ha approvato le procedure e la modulistica per gli interventi contenuti negli Allegati A.1 - A.2 - A.3 - A.4 del piano approvato con ordinanza commissariale 10/2015;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 15 del 27/03/2015 parte prima e, ai sensi dell'art. 42 decreto legislativo 14/03/2013 n. 33, sul sito internet della regione Toscana, alla sezione Amministrazione Trasparente, voce interventi straordinari e di emergenza.

15A02926

Approvazione dell'ordinanza n. 14 del 27 marzo 2015

Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 Legge 24/12/2011 n. 228, per gli interventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, in relazione agli eventi di cui sopra rende noto:

che con propria ordinanza n. 14 del 27/03/2015 ha:

a) approvato l'ottavo elenco dei privati beneficiari dei contributi per i beni mobili registrati distrutti e danneggiati;

b) provveduto all'impegno e alla liquidazione a favore dei comuni di Massa, Monteargentario, Montepulciano, Orbetello, Tresana e Sinalunga per consentire la liquidazione dei suddetti contributi;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 17 del 14/04/2015 parte prima e sul sito della regione Toscana, ai sensi dell'art. 42 decreto legislativo 14/03/2013 n. 33, alla sezione Amministrazione Trasparente, voce interventi straordinari e di emergenza.

15A02927

Approvazione dell'ordinanza n. 15 del 31 marzo 2015

Il Commissario delegato ai sensi dell'OCDPC n. 215 del 24/12/2014, per le eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014, in relazione agli eventi di cui sopra rende noto:

che in conseguenza degli eventi sopra indicati con propria ordinanza n. 15 del 31/03/2015 ha approvato le procedure e la modulistica per la liquidazione e la rendicontazione delle spese per gli interventi dell'allegato A.5 (tipo c - interventi idraulici urgenti) del piano approvato con ordinanza commissariale 10/2015;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 18 del 08/04/2015 parte prima e, ai sensi dell'art. 42 decreto legislativo 14/03/2013 n. 33, sul sito internet della regione Toscana, alla sezione Amministrazione Trasparente, voce interventi straordinari e di emergenza.

15A02924

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-092) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.